



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot DVA DEC-2011-0000349 del 23/06/2011

—VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'art. 35, comma 2 *ter*, del D.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. n. 90 del 14 maggio 2007 che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, n.123;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Bromotirrena s.r.l., con nota del 10 Agosto 2005, acquisita con prot. n. DSA/2005/20678 del 17 Agosto 2005, concernente il progetto di un impianto di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante trattamento chimico da realizzarsi presso il Comune di Fondi (LT);

② M

**ACQUISITO** il parere interlocutorio negativo n. 871 formulato in data 14 marzo 2007 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Bromotirrena s.r.l.;

**PRESO ATTO** che, per le motivazioni evidenziate nel citato parere n. 871 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, non risultava possibile concludere l'istruttoria con un giudizio positivo di compatibilità ambientale;

**PRESO ATTO** che, con provvedimento n. DSA-DEC-2007-0000555 del 02 luglio 2007 si disponeva la pronuncia interlocutoria negativa circa la compatibilità ambientale del progetto di un impianto di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante trattamento chimico da realizzarsi presso il Comune di Fondi (LT);

**VISTO** il notevole lasso di tempo decorso dalla notifica del summenzionato provvedimento;

**CONSIDERATO** inoltre quanto previsto dalla parte II e dalla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., alla conclusione del procedimento,

⑩ 

## SI DETERMINA

**l'archiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto impianto di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante trattamento chimico da realizzarsi presso il Comune di Fondi (LT) - Proponente Bromotirrena s.r.l..**

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Bromotirrena s.r.l., al Ministero per i Beni e le Attività culturali, alla Regione Lazio, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Lazio comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma lì

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Mariano Grillo)

Ⓜ



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione per le  
Valutazioni dell'Impatto Ambientale



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Commissione VIA

prot. CVIA - 2007 - 0001418 del 20/03/2007



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2007 - 0008538 del 21/03/2007

Direzione per la Salvaguardia  
Ambientale  
Divisione III  
c.a. Dott. Raffaele Ventresca

SEDE

*Butira S.* .....

*Ref. Mittente* .....

e p.c. Direzione Generale per la  
Salvaguardia Ambientale  
Divisione X - Supporto Commissioni


SEDE

**OGGETTO: trasmissione parere nr. 871 del 14.03.07**

Si trasmette copia conforme del parere nr. 871 del 14 marzo 2007 riguardante il progetto RTN di Fondi - Bromotirrena Srl - sottoscritto da tutti i votanti.

ALL. C. S.

Il Segretario della Commissione VIA  
(Luciana Lo Bello)



Commissione C.I.A.  
il Segretario  
Luciano

*Luciano*

**MINISTERO DELL'AMBIENTE**

**COMMISSIONE PER LE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE**

Parere n.871

del 14/03/2007

Progetto: RTN di Fondi

Proponente: Bromotirrena S.r.l.

*Handwritten signatures and initials:*  
A cluster of approximately 15 handwritten signatures and initials is located in the bottom right quadrant of the page. The signatures are in various styles, including cursive and block letters, and some include dates or other markings. One signature at the top right appears to be 'L.P.'.

**ESAMINATE** le motivazioni addotte dal proponente per la realizzazione dell'intervento, che riguardano essenzialmente la creazione di un nuovo settore di attività, da inserire a chiusura del ciclo di vita di alcuni prodotti per la disinfestazione già oggetto delle attività del proponente, con positive ricadute anche sull'ambiente, grazie alla possibilità di smaltire in sicurezza rifiuti che, secondo il proponente stesso, attualmente vengono trattati - per lo più dagli utilizzatori finali - con procedure sommarie e non controllate, se non a volte presumibilmente dispersi direttamente nell'ambiente;

**VISTE ED ESAMINATE** le informazioni, i chiarimenti e le integrazioni fornite dal proponente durante il corso dell'istruttoria, ed in particolare quelle trasmesse con le note di seguito elencate:

- nota del 20/4/2006, acquisita al prot. CVIA-2006-0001480 del 21/04/2006: chiarimenti relativi al tema della gestione del trasporto e dello stoccaggio dei rifiuti;
- nota del 8/5/2006, acquisita al prot. CVIA-2006-1626 del 8/5/2006: chiarimenti relativi alla caratterizzazione e allo smaltimento dei residui del processo di trattamento chimico;
- nota acquisita al prot. CVIA-2006-4022 del 13/10/2006: nuovi elementi informativi in merito ai bilanci di massa e alle caratteristiche delle reazioni chimiche, dei reagenti e dei prodotti di reazione associati al processo di trattamento, a chiarimento delle risultanze di un precedente lavoro dell'Università di Napoli Federico II, che ha curato lo studio teorico del progetto;

**CONSIDERATO**, al riguardo

- che, dall'esame delle integrazioni acquisite al prot. CVIA-2006-4022 (di cui al p.to che precede) sono emersi elementi di sostanziale novità e discrepanza rispetto alla quantificazione operata nel SIA per alcuni dei principali parametri del progetto; e che pertanto il Gruppo Istruttore ha ritenuto necessario procedere ad una ulteriore richiesta di chiarimenti e integrazioni, trasmessa con nota prot. CVIA-2006-4185 del 23/10/06, nell'ambito della quale, tenendo conto delle differenze riscontrate, è stato chiesto al proponente di confermare l'effettivo scenario di progetto da assumere come riferimento per il prosieguo dell'istruttoria, e in particolare, in sintesi, quanto segue:
  - Conferma ed eventuale aggiornamento del bilancio quantitativo e delle caratteristiche chimico-fisiche di tutte le sostanze coinvolte nel processo di trattamento;
  - Conferma ed eventuale aggiornamento delle caratteristiche chimico-fisiche della soluzione ossidante prima e dopo il trattamento, con quantità e modalità di approvvigionamento, preparazione, utilizzo e smaltimento;
  - Conferma ed eventuale aggiornamento del bilancio dei materiali in ingresso e in uscita dall'impianto, con relativi stoccaggi e smaltimenti, tenendo conto anche delle sostanze potenzialmente inquinanti non espressamente prese in considerazione nel SIA;
  - Conferma ed eventuale ridefinizione degli aspetti operativi legati alla alimentazione del processo, ai criteri di arresto dei cicli batch e alle misure volte ad evitare emissioni inquinanti;
  - Rivalutazione della sostenibilità complessiva tecnico-economica-ambientale del progetto alla luce delle variazioni introdotte, con aggiornamento dello studio della alternativa zero;
- che, con nota prot. Bt 415/2006 del 7/11/06, acquisita al prot. DSA-2006-28829 in data 9/11/06, il proponente ha chiesto la proroga al 9/1/07 dei tempi fissati per la risposta alla richiesta suddetta; e che la DSA, nell'accordare la proroga, ha precisato il carattere tassativo di tale scadenza;

**VALUTATO**

- che la risposta alle richieste formulate dal Gruppo Istruttore - pervenuta con nota del 8/1/07 e acquisita al prot. CVIA-2007-0350 del 23/1/07 - è costituita da una breve relazione, che di fatto si limita a

## LA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

VISTO l'art. 6, comma 2 e sgg. della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;


VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377";

### PREMESSO

- che, con nota assunta al prot.n. DSA/2005/20678 del 17/8/2005, la società Bromotirrena srl (di seguito indicata come il "proponente") ha presentato richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge 349/86, relativamente al progetto di realizzazione di un impianto di trattamento chimico di rifiuti pericolosi ex tossico-nocivi in località Quarto Iannotta, nel comune di Fondi (LT);
- che, a tale fine, il proponente ha presentato, presso il competente ufficio regionale, domanda di autorizzazione all'esercizio di un impianto di trattamento rifiuti, ai sensi degli artt.27 e 28 del DLgs. 22/97;
- che, allo scopo di chiarire eventuali dubbi circa la competenza (statale o regionale) in materia di VIA per il progetto in questione, il proponente ha posto un quesito al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (di seguito, "MATT"); e che, con nota di risposta prot.DSA/2004/16288 del 13/7/2004, la Direzione Salvaguardia Ambientale del MATT ha precisato che l'impianto proposto rientra nelle previsioni dell'art.1, lett.I del DPCM 377/88, e che quindi la relativa VIA è di competenza statale;
- che in data 6/10/2005, con nota prot.CVIA/2005/3053, l'istruttoria tecnica è stata assegnata dalla Direzione Salvaguardia Ambientale del MATT alla Commissione VIA, per la relativa Valutazione di Impatto Ambientale; e che l'istruttoria stessa è stata successivamente assegnata al Gruppo Istruttore con nota prot. CVIA/2005/3334 del 7/11/2005;

### PRESO ATTO

- che il progetto consiste nella realizzazione ed esercizio di un impianto per il trattamento chimico di polveri residue della disinfestazione (fumigazione) delle derrate alimentari, e in particolare di quella attuata mediante impiego di prodotti fitosanitari a base di fosfuro di magnesio o di alluminio;
- che i suddetti residui sono costituiti prevalentemente da polveri costituite da idrossido di alluminio o di magnesio e da una piccola quota di fosfuro di alluminio (o di magnesio), e che tali residui, secondo la normativa vigente, sono classificati come rifiuti pericolosi (ex-tossico nocivi);
- che il trattamento chimico, che riguarda anche i contenitori dei prodotti sopra indicati, è finalizzato, secondo quanto indicato nel SIA, a separare la quota residua di sostanze pericolose tramite opportune soluzioni ossidanti (da avviare a smaltimento una volta esaurite), dando luogo quindi un composto a base di soli idrossidi, dichiarato non pericoloso e non tossico-nocivo, da smaltire a discarica;
- che il processo proposto costituisce, secondo il proponente, una procedura innovativa, da realizzarsi mediante una apparecchiatura progettata su specifiche dello stesso proponente;
- che, secondo quanto dichiarato nel SIA, le quantità dei rifiuti trattati sono modeste, trattandosi di un totale massimo di circa 96 tonnellate/anno, proveniente in massima parte dal Comune di Fondi e da quelli limitrofi, da gestirsi tramite singoli cicli di trattamento che coinvolgono, ciascuno, 50 kg di rifiuto, con un contenuto totale di "principio attivo" (fosfuro) al 2% circa (1 kg); e che, conseguentemente, l'intero ciclo potrà essere effettuato entro un'area (chiusa e coperta) di dimensioni estremamente ridotte (55 m<sup>2</sup>), all'interno di un capannone esistente;
- che la società proponente dichiara di operare, su scala nazionale, prevalentemente nel settore della commercializzazione e della fornitura di servizi per l'utilizzo di fitosanitari a fini di disinfestazione dei prodotti agroalimentari;



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are of various styles, some appearing to be initials or short names, and are scattered across the bottom margin.

## VALUTATO


- che il progetto appare coerente con le indicazioni degli strumenti sopra descritti; e che, comunque, ai sensi dell'art.3 comma 1 del DPCM 27/12/88, "è comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti degli atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi", a meno, ovviamente, di quanto ricadente nelle tematiche specificamente ambientali;

## CONSIDERATO

### RELATIVAMENTE AL QUADRO PROGETTUALE

#### per quanto riguarda i rifiuti da trattare

- che i rifiuti in oggetto costituiscono i residui di un processo di disinfestazione che avviene depositando tra le granaglie immagazzinate, con tecniche e modalità opportune, un prodotto (confezionato in forma di sfere, compresse, bustine, catene di bustine, piatti, ecc.) contenente fosfuro di alluminio o fosfuro di magnesio, il quale, a contatto con l'umidità presente nell'aria, produce un composto volatile che costituisce il principio attivo per la distruzione di uova, larve ed adulti di tutti gli insetti; tale composto (PH<sub>3</sub> o gas fosfina) viene generato secondo la seguente reazione:



- che la reazione di fumigazione suddetta - la cui durata, secondo quanto specificato nel SIA, varia da due a quattro ore, e che in determinate condizioni di lavoro tale durata può protrarsi anche molto oltre tale limite - dà luogo alla quasi completa trasformazione del prodotto di partenza in un composto a base di idrossido di alluminio o di magnesio, all'interno del quale, peraltro, permangono ancora piccole concentrazioni dei fosfuri iniziali (1-2 % in peso), sia a causa del tipo di confezionamento utilizzato, sia perché, con il protrarsi della reazione, la velocità di formazione della fosfina diminuisce fino ad un punto tale da richiedere comunque lo scarto delle confezioni;
- che i residui suddetti sono classificati pericolosi secondo l'attuale normativa, oltre che "tossico/nocivi" secondo la Delibera Interministeriale del 27/07/1984, in quanto:
- contengono un composto (fosfuro) classificato molto tossico (T+) in concentrazioni superiori alla soglia dello 0,1% fissata dal DLgs 152/06 per le sostanze pericolose;
  - figurano nell'elenco della tabella 1.3 della Delibera Interministeriale del 27/07/1984, superando la concentrazione di sostanze pericolose prevista nella tabella 1.2 della stessa Delibera;

e che una possibile catalogazione (codici CER) dei rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle operazioni di fumigazione è, secondo il proponente, la seguente:

Codice CER	Descrizione
02 01 08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
20 01 19*	Pesticidi

che, oltre ai rifiuti sopra indicati, il proponente intende gestire anche gli imballaggi - metallici e plastici - che hanno contenuto il prodotto fitosanitario e che possono suddividersi in non pericolosi (codici CER 15.01.02, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06) e pericolosi (codice CER 15.01.10\*): di questi, i secondi sono i contenitori effettivi del prodotto, da inviare al trattamento previa verifica, per mezzo di un rivelatore, della eventuale presenza di gas fosfina residuo e/o di fosfuri non ancora reagiti; i primi sono invece gli imballaggi (cartone, plastica e materiali vari) che hanno contenuto le confezioni del prodotto e che, quindi, non contenendo residui, sono sostanzialmente da destinare al recupero o allo smaltimento diretto;



riproporre quanto già trasmesso nella nota acquisita al prot.CVIA-2006-4022 del 13/10/2006, senza fare espresso riferimento ai quesiti espressi in dettaglio nella richiesta stessa;

## CONSIDERATO

### RELATIVAMENTE AL QUADRO PROGRAMMATICO

#### per quanto riguarda la pianificazione urbanistica e di settore

- che la realizzazione del capannone destinato ad ospitare l'impianto di trattamento rientra in un piano di riqualificazione dell'intero complesso aziendale di proprietà del proponente, per il quale il Comune di Fondi ha rilasciato autorizzazione in data 22/7/2004, unitamente al D.M. 18/11/2003 – ex art. 151 T.U. 490/99 rilasciato in data 18/11/2003, prot. 11476/B dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- che le aree oggetto dell'intervento di riqualificazione (in parte già attuato) ricadono in una zona con destinazione urbanistica "agricola V2"; ma che, a seguito di un accordo di programma siglato ai sensi della L.662/96 e comportante approvazione di Variante al P.R.G. del Comune di Fondi, l'attività dedicata specificamente alla gestione dei rifiuti rientrerà nella porzione di superficie destinata a "Zona D produttiva";
- che, pertanto, la localizzazione dell'impianto risulta coerente con quanto espresso dal Piano Regionale per la gestione dei rifiuti (deliberazione del consiglio regionale 10/7/02 n° 112), in base al quale le aree con destinazione industriale costituiscono un fattore preferenziale per l'ubicazione di questi impianti;
- che il progetto appare formalmente coerente con gli obiettivi dell'accordo di programma sui rifiuti agricoli siglato dalla Giunta Regionale del Lazio, ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.Lgs. n° 22/97, con le Province e le organizzazioni di categoria, per la gestione dei rifiuti provenienti dalle imprese agricole; ma che, tuttavia, tale coerenza non può essere valutata compiutamente per l'intero ciclo di gestione del rifiuto in oggetto, in quanto, alla luce delle indicazioni integrative fornite dal proponente (come più sotto meglio descritte), non è possibile stabilire l'effettiva efficacia ed estensione complessiva degli interventi – inclusi i processi esterni necessariamente attivati dal progetto – connessi all'attuazione del progetto stesso;

#### per quanto riguarda la pianificazione territoriale

- che il proponente ha esaminato soprattutto gli aspetti legati al rischio idrogeologico, alla tutela dei corsi d'acqua e alla sismicità, e che, al riguardo:
  - la Regione Lazio, nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque (PTA), ha inserito il Comune di Fondi nel Bacino idrografico n° 29-codice FON-ITR (Fondi Itri); in base a tale classificazione, il sito di intervento non risulta soggetto a possibili fenomeni esondativi, né è destinato al contenimento delle piene;
  - l'area di proprietà del proponente è lambita da due corsi d'acqua (canale Vetere e canale Rezzole), il primo dei quali è iscritto nell'elenco dei corsi d'acqua pubblici ai sensi del D.Lgs 490/99, per i quali sussistono i vincoli espressi dalla L.431/85; e che la zona dedicata all'installazione dell'apparecchiatura del proponente ricade al di fuori della fascia di rispetto di 150 metri, che peraltro include invece la quasi totalità della restante parte del capannone;
  - la zona non è soggetta a rischi di frane o erosione, secondo quanto emerge dalla "Carta Inventario delle frane", che rappresenta un documento unitario di valutazione dello stato attuale di dissesto per frana del territorio regionale ed una preliminare stima delle condizioni di rischio a cui sono sottoposte le persone ed il patrimonio edilizio ed infrastrutturale;
  - per quanto riguarda la sismicità, il comune di Fondi è classificato, secondo la normativa vigente (O.P.C.M. del 20/3/2003 n.3274), in zona 2;

- che, infine, il proponente cita un'ulteriore tipologia di rifiuti (non pericolosi) da gestire, anch'essi provenienti dall'attività di trattamento delle derrate alimentari (ma non direttamente connessi all'imballaggio, al trasporto o al recupero dei prodotti fumiganti e dei loro residui), e in particolare i teli per serre e i film plastici, classificabili CER 02.01.04, per i quali è di fatto previsto lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento in discarica;
- che quindi, in conclusione, i rifiuti complessivamente da gestire, e le relative quantità, risultano essere, secondo il proponente, quelli indicati nelle tabelle che seguono:

### Rifiuti speciali non pericolosi

Codice CER	Descrizione	Quantità (t/anno)					
		Totale	Attività di cui al D.Lgs. n° 22/97, allegati C			Attività di cui al D.Lgs. n° 22/97, allegati B	
			R3	R4	R13	D13	D15
02 00 00	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti						
02 01 00	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca						
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	60	15		15	15	
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 02 01 08	20			10	10	
15 00 00	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)						
15 01 00	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)						
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	30			10	10	
15 01 02	Imballaggi in plastica	30	10		10	5	
15 01 04	Imballaggi metallici	30		10	10	5	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	30	5	5	10	5	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	30	5	5	10	5	
	<b>TOTALI</b>	<b>230</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	

### Rifiuti speciali pericolosi

Codice CER	Descrizione	Quantità (t/anno)					
		Totale	Attività di cui al D.Lgs. n° 22/97, allegati C		Attività di cui al D.Lgs. n° 22/97, allegati B		
			R3	R4	D9	D14	D15
02 00 00	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti						
02 01 00	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca						
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	12			10	2	
06 00 00	rifiuti dei processi chimici inorganici						
06 13 00	rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti						
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	12			10	2	
15 00 00	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)						
15 01 00	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)						

15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	40	10	10		10	10
20 00 00	<b>rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</b>						
20 01 00	<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>						
20 01 19*	Pesticidi	12			10		2
	<b>TOTALI</b>	<b>76</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>16</b>

**VALUTATO, al riguardo**

- che, comunque, le attività di stoccaggio e smaltimento di rifiuti "non pericolosi", così come citate dal proponente, non rientrano nelle competenze della procedura di VIA statale e che, come tali, esse non formano oggetto del presente parere di compatibilità ambientale, ma sono eventualmente da sottoporre agli altri procedimenti autorizzativi previsti dalla normativa vigente;
- che, viceversa, ove i teli e i film plastici citati dal proponente siano, anche solo in parte, quelli utilizzati per i processi di fumigazione, la loro eventuale gestione – trattandosi di rifiuti potenzialmente classificabili come pericolosi – è da ricomprendersi nell'ambito della presente procedura, ancorché al riguardo il proponente non abbia fornito alcun dettaglio, né in relazione alle modalità di conferimento all'impianto, né in riferimento all'eventuale trattamento;

**CONSIDERATO**

**per quanto riguarda il conferimento e lo stoccaggio dei rifiuti**


- che, secondo quanto specificato dal proponente, la raccolta e lo stoccaggio temporaneo dei residui della disinfestazione sarà effettuata dagli utilizzatori finali servendosi di appositi sacchi, ovvero dei contenitori originari; e che il conferimento all'impianto di trattamento avverrà ad opera del proponente stesso con automezzi autorizzati allo scopo, previo trasferimento dei residui, ove necessario, all'interno di appositi contenitori a tenuta in acciaio;
- che, all'atto della ricezione presso l'impianto, il materiale verrà verificato a vista da personale specializzato, e quindi, una volta identificato, sarà diviso per tipologia e stoccato in spazi dedicati; in particolare, secondo quanto dichiarato dal proponente, le operazioni di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi avverranno su piattaforme pavimentate, coperte e comunque al riparo da fenomeni meteorologici, all'interno di cassoni e/o container scarrabili telonati, su una superficie complessiva di 120 m<sup>2</sup>, mentre i rifiuti pericolosi saranno stoccati esclusivamente all'interno del locale adibito al relativo trattamento chimico; tutte le aree saranno contrassegnate da opportuna segnaletica e le movimentazioni avverranno in ottemperanza di una procedura di lavorazione predefinita, sotto la sorveglianza del tecnico preposto;
- che, comunque, il proponente sottolinea che le operazioni di raggruppamento preliminare (D13), finalizzate ad unificare classi di rifiuti omogenee dal punto di vista chimico-fisico, in nessun caso consentiranno miscele di rifiuti pericolosi con non pericolosi (art. 9 D. Lgs. 22/97);

**VALUTATO, al riguardo**


- che, tenuto conto delle indicazioni fornite dal proponente in sede di integrazione in merito alle quantità e al tipo delle sostanze coinvolte nel trattamento (come meglio descritto nella sezione che segue), e considerando la presumibile stagionalità degli interventi di disinfestazione (mesi estivi), nonché i ridotti spazi disponibili presso lo stabilimento, non si ritiene nell'insieme adeguata la descrizione fornita in merito alle modalità di pianificazione e attuazione del ritiro, del raggruppamento e dello stoccaggio dei rifiuti. Analogamente per quanto riguarda le procedure da porre in essere da parte degli utilizzatori per manipolare e stoccare i residui della fumigazione in attesa del ritiro, soprattutto alla luce di quanto indicato in merito alla indisponibilità, presso gli stessi, di competenze adeguate;

per quanto riguarda il processo di trattamento

- che il trattamento dei rifiuti verrà attuato con una apparecchiatura progettata su specifiche del proponente, tramite la quale verranno implementati i passi del seguente processo:
  - pre-riscaldamento della polvere in ingresso, con immissione di acqua nebulizzata all'interno del reattore, per trasformare in fosfina le piccole quantità di fosforo ancora presenti nel rifiuto, secondo la reazione più sopra indicata (di fatto, accelerando la reazione naturale di produzione della fosfina per effetto dell'umidità ambiente);
  - estrazione dal reattore della miscela aria-fosfina generata, utilizzando la stessa aria usata per la reazione, e abbattimento, tramite ciclone, delle eventuali polveri di idrossidi trascinate dalla miscela;
  - eliminazione della fosfina tramite gorgogliamento in una soluzione acquosa di bicromato di sodio ( $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ) in presenza di acido solforico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) e di piccole quantità di nitrato d'argento ( $\text{AgNO}_3$ ) per catalizzare la reazione redox, con ossidazione ad acido fosforico ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ , che rimane in soluzione), e con ricircolo al reattore dell'eventuale fosfina residua ed espulsione finale dell'aria;
  - recupero delle polveri residue di idrossido di alluminio/magnesio (composti non pericolosi né tossico nocivi) nel reattore e nel ciclone, e loro smaltimento presso discariche autorizzate;
  - recupero della soluzione ossidante e suo invio allo smaltimento finale presso centri autorizzati al trattamento, previo trasferimento in appositi contenitori mobili etichettati e a tenuta stagna;
- che le principali specifiche di un ciclo di trattamento medio dichiarate dal proponente sono:
  - Quantità di fosfuri presenti nelle polveri in ingresso: 1-2% circa.
  - Peso specifico delle polveri: 500 kg/m<sup>3</sup>.
  - Quantità di polveri da trattare in un singolo ciclo: 50 kg.
  - Temperatura max dell'acqua nel reattore: 85°C.
  - Durata di un ciclo: 40/60 minuti
  - Soluzione ossidante: 1-2 litro circa per ogni ciclo.
  - Potenzialità massima di trattamento: 96 t/anno di rifiuti
- che, con riferimento alle integrazioni fornite dal proponente, la reazione chimica completa alla base del processo di trattamento risulta essere la seguente:



ovvero, in forma ionica:



e che, al riguardo, il proponente precisa, senza altre specifiche, che le "piccole" quantità di bicromato presenti nella soluzione esausta, ridotte a  $\text{Cr}^{3+}$ , verranno successivamente precipitate come idrossido;

- che, sulla base delle reazioni sopra indicate, è possibile desumere il seguente bilancio di massa delle sostanze coinvolte sia nel singolo ciclo di trattamento medio sia su base annua:

	Quantità per ciclo al 2%	Quantità su base annua
Polveri da trattare	50 kg	96 t

Fosfuri presenti nelle polveri	1 kg	1,9 t
Fosfina estratta (da ossidare)	586 g	1,1 t
Reagenti		
<i>Acido solforico</i>	6,02 kg	11,6 t
<i>Bicromato di sodio</i>	9,02 kg	17,3 t
Prodotti di reazione		
<i>Solfato di cromo/ ione cromo trivalente in soluzione</i>	9,02 kg / 2,39 kg	17,3 t / 4,6 t
<i>Acido fosforico</i>	1,69 kg	3,2 t
<i>Solfato di sodio</i>	3,26 kg	6,3 t
Soluzione ossidante	19,8 litri	38.060 litri
Catalizzatore (nitrato d'argento)	15,8 g	30,3 kg

- che, ricollegandosi a motivi di tutela della proprietà intellettuale, il proponente non ha fornito dettagli progettuali in merito alla apparecchiatura da realizzare, e che pertanto della stessa si conoscono la chimica e gli aspetti quantitativi sopra descritti, nonché quelli dimensionali di massima (peso pari a circa 60-70 kg e superficie di base di circa 1,5x1,5 m) ma non quelli realizzativi, incluse le normative di riferimento per la progettazione e costruzione della stessa, ancorché si tratti di informazioni in gran parte solo collaterali alla procedura di VIA;

#### VALUTATO, al riguardo

- che i bilanci sopra riportati, calcolati dal G.I. sulla base delle indicazioni fornite dal proponente in sede di integrazioni, evidenziano una significativa difformità con quanto contenuto nel SIA, oltre che, sia pure in misura limitata, con le corrispondenti stime riportate nelle medesime integrazioni; in particolare, risulta che il trattamento richiede quantitativi di sostanze reagenti di oltre un ordine di grandezza superiori a quelle dei fosfuri da trattare, e che tra queste sostanze si rileva la presenza di composti a loro volta soggetti a possibile classificazione come pericolosi, per i quali, pur trattandosi in gran parte di prodotti commerciali, si ritiene debbano comunque considerarsi, ai fini della valutazione ambientale complessiva del progetto, anche le fasi di produzione (presso terzi), manipolazione e utilizzo;
- che analoga considerazione vale anche per la soluzione ossidante e per i prodotti di reazione, le cui quantità sono comparabili con quelle dei reagenti, e le cui caratteristiche innescano a loro volta un successivo problema di trattamento e smaltimento, per il quale anche la natura liquida dei rifiuti costituisce motivo di attenzione; e che, in particolare:
  - non viene definito il criterio di soglia oltre il quale la soluzione esausta viene estratta dal ciclo e sostituita con una nuova: infatti, dovendosi necessariamente prevedere che le reazioni avvengano in eccesso di reagenti, si rende quanto meno opportuno, alla luce della rilevanza dei bilanci integrativi forniti, quantificare sia la presenza, nella soluzione esausta, di sostanze pericolose ancora non trasformate (ad esempio, il bicromato di sodio), sia l'effettiva entità della soluzione da destinare allo smaltimento;
  - non viene indicato se le sostanze potenzialmente inquinanti/pericolose contenute nella soluzione esausta, tenuto conto anche delle possibili manipolazioni successive da parte di soggetti terzi, siano destinate, al termine del ciclo, al recupero, alla trasformazione, alla distruzione ovvero al conferimento a discarica (e, in tal caso, in quale forma e in quali concentrazioni); questo, allo scopo di valutare in termini ambientali eventuali accumuli, ovvero la possibilità di una "richiusura" del ciclo stesso;

- non viene specificato se la precipitazione in idrossido dello ione cromo trivalente sia prevista presso gli smaltitori della soluzione esausta, ovvero in loco, e, nel caso, con quale trattamento (il proponente, pur citando il processo, non ne ha fornito alcuna descrizione);
- che, in definitiva, a fronte di tutto quanto emerso in sede di integrazione e sopra indicato, il proponente non ha presentato le necessarie e approfondite valutazioni tecnico/ambientali e gli aggiornamenti in merito ai cicli di produzione e smaltimento che, pur "esterni" al progetto, sono a questo connessi in termini di impatto globale (produzione e approvvigionamento delle materie prime, nonché smaltimento dei rifiuti prodotti); e che, pertanto, non è tra l'altro possibile – né è stata effettuata – una corretta valutazione dell'alternativa zero, così come invece richiesta dal Gruppo istruttore;

**CONSIDERATO**, inoltre

- che il progetto prevede anche il trattamento dei contenitori dei disinfestanti per i quali sia stata rilevata la presenza di fosfina residua, e che in questo caso il trattamento stesso prevede una fase preliminare di insufflaggio di aria all'interno di una campana, allo scopo di far reagire completamente le tracce di fosfuri ancora presenti;
- che per gli imballaggi (sia quelli trattati, sia quelli che risultino esenti da fosfina all'atto del conferimento) è previsto il riutilizzo tal quali, oppure lo smaltimento/recupero presso altri impianti;
- che per tutte le operazioni sopra descritte è previsto, come sottolineato dal proponente, l'impiego di personale specializzato, in possesso di apposite patenti di abilitazione alla manipolazione di gas tossici; e che il proponente stesso dichiara di essere già autorizzato all'utilizzo, custodia, e conservazione di fosfina presso il sito in oggetto;

per quanto riguarda i rifiuti prodotti dall'impianto

- che tali rifiuti si possono dividere, come detto, in due gruppi, il primo dei quali costituito dai residui del processo di trattamento, l'altro che include imballaggi e materiali vari, quali i contenitori dei prodotti fitosanitari, i teli di plastica e le pedane in legno; e che - considerando, per quanto sopra detto, soltanto i primi - le tipologie previste sono le seguenti:

Codice CER	Descrizione giuridica	Stato fisico	Descrizione
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	Solido	Idrossido di alluminio e di magnesio
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	Solido	Idrossido di alluminio e di magnesio
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	Liquido	soluzione ossidante esausta
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	Liquido	soluzione ossidante esausta

- che l'idrossido di alluminio, sia pure debolmente, è in grado di dissolversi parzialmente in ioni, in presenza di soluzioni acide o basiche, ma che, secondo il proponente, la trasformazione risulta "veramente poco significativa", sia che essa avvenga direttamente in natura o in un test di lisciviazione in acqua satura di anidride carbonica secondo la NT UNI n.10802 del 1/10/04; e che, pertanto, soprattutto tenendo conto del successivo smaltimento, il proponente ha ritenuto di classificare il residuo del ciclo di trattamento come "rifiuto inerte", pur sottolineando la sostanziale indifferenza rispetto alla destinazione finale del rifiuto stesso, anche qualora esso – sulla base di test che, non disponendo dell'attrezzatura che lo produce, non sono stati ancora effettuati – dovesse essere smaltito in discarica per rifiuti non pericolosi, piuttosto che per rifiuti inerti;
- che, comunque, il proponente osserva che l'idrossido di alluminio non costituisce fonte di inquinamento in quanto non censito come sostanza pericolosa dalla Direttiva 67/548/CEE del 27/6/1967 e successivi adeguamenti, non presente nell'elenco delle merci pericolose ONU, e infine caratterizzato da una scheda di sicurezza chimica internazionale priva di frasi R e S;

- che non viene invece fornita alcuna indicazione di dettaglio in merito allo smaltimento del rifiuto liquido, se non un generico riferimento all'intervento di ditte autorizzate;

## VALUTATO

- che, come sopra già evidenziato, la trattazione relativa ai rifiuti prodotti dal processo risulta insufficiente rispetto alla valutazione dei potenziali impatti complessivi sull'ambiente, ove si tenga conto degli scenari, non soltanto quantitativi, descritti in sede di integrazioni; e che, per gli stessi motivi, risulta non corretto il riferimento al solo idrossido di alluminio come residuo del processo, rendendo comunque irrilevante la questione in merito alla definizione del trattamento come processo di "inertizzazione" o meno;

### per quanto riguarda la localizzazione e le caratteristiche degli edifici

- che il trattamento è previsto in un'area dedicata di 55 m<sup>2</sup>, all'interno di un capannone industriale in calcestruzzo armato (in corso di ultimazione) di circa 370 m<sup>2</sup> interni e altri 370 m<sup>2</sup> di porticato (adibito a ricovero automezzi e operazioni di carico e scarico); e che la parte interna, suddivisa in sei locali, è dedicata in massima parte (5 locali) allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari commercializzati e utilizzati dal proponente;
- che tale edificio è ubicato all'interno di un'area di circa 21.000 m<sup>2</sup> di proprietà del proponente, per la quale, come detto a proposito del Quadro Programmatico, è stato approvato dal Comune di Fondi un piano di ristrutturazione, consistente essenzialmente nella demolizione di vecchi capannoni obsolescenti e nella costruzione del nuovo edificio;
- che il proponente, tenendo conto della disponibilità di tale area, non ha proposto alternative di localizzazione dell'impianto, motivando la scelta sia con riferimento agli atti di pianificazione territoriale del Piano di Gestione rifiuti della Regione Lazio, sia considerando che il capannone è ubicato in posizione baricentrica rispetto ai produttori e agli smaltitori dei rifiuti. Fanno parte di tale scelta anche la facilità di accesso e l'isolamento rispetto ad altre attività e a nuclei abitati;
- che, allo scopo di garantire una adeguata sicurezza anche rispetto a sversamenti accidentali, la pavimentazione dei capannoni è realizzata in cemento industriale, di spessore pari a 15-20 cm, con rete elettrosaldata e guaina di protezione in polietilene; e che, inoltre, per garantire una maggiore impermeabilizzazione delle superfici, le aree di stoccaggio interne (rifiuti speciali pericolosi) sono trattate e lisciate con un rivestimento a base di resine ad alto spessore, ad alta compatibilità con i substrati di calcestruzzo grezzo;

### per quanto riguarda gli impianti ausiliari

- che il capannone è dotato di reti distinte per l'approvvigionamento, la raccolta e lo smaltimento delle acque, in particolare per garantire l'indipendenza del locale adibito allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti pericolosi, nel quale sono stati predisposti tre pozzetti di raccolta, che convogliano gli eventuali liquidi sversati in altrettante vasche esterne indipendenti (da circa 120 litri ognuna), il tutto trattato con un rivestimento a base di resine ad alto spessore, ad alta compatibilità con i substrati di calcestruzzo;

## CONSIDERATO

### RELATIVAMENTE AL QUADRO AMBIENTALE

- che, per quanto riguarda l'area vasta di riferimento, il proponente considera un ambito di indagine circoscritto ad un'area di raggio pari a 1 km dal centro dell'area d'impianto, entro il quale si ritengono esauriti i principali effetti sull'ambiente, e in particolare quello legato alla eventuale fuga di fosfina dall'impianto di trattamento;
- che peraltro - per quanto già specificato nell'ambito del Quadro Progettuale in merito alla assenza di indicazioni relative agli impatti su scala globale per l'assetto definito con i documenti integrativi - non è possibile determinare un quadro quantitativo ragionevolmente affidabile degli impatti del progetto su

scala più ampia, e che quindi tutte le valutazioni che seguono vanno intese soltanto in riferimento agli impatti locali entro l'area vasta sopra indicata;

## CONSIDERATO

### per quanto riguarda la componente atmosfera

- che, secondo le indicazioni del proponente, il normale ciclo di trattamento chimico non prevede emissioni di agenti e/o sostanze inquinanti in quantità significative, in quanto il processo, di tipo batch, prevede soltanto lo scarico, al termine di ciascun ciclo, di una modesta quantità di aria pressochè priva di fosfina, per effetto del ricircolo della fosfina stessa fino ad esaurimento della sua ossidazione;
- che i parametri del processo (e in particolare la sua durata) necessari per ottenere un adeguato abbattimento della fosfina sembrano potersi desumere, ancorché non espressamente specificato, dalle sperimentazioni effettuate presso l'Università di Napoli, oggetto del lavoro teorico sopra citato;
- che, per disporre di una stima significativa dei livelli di possibile emissione di inquinanti, il proponente ha adottato il metodo del caso peggiore, prendendo in considerazione uno scenario di guasto in cui tutta la fosfina potenzialmente generata in un ciclo venga liberata all'esterno: poiché tale quantitativo, come più sopra riportato, è pari a 586 grammi, il proponente ne desume la non rilevanza degli effetti ambientali, facendo inoltre presente che la fosfina, in realtà, non viene mai liberata istantaneamente, a causa della presenza della cera con cui si confezionano i prodotti fitosanitari (e quindi i rifiuti), che limita il contatto del fosforo con l'acqua nel processo, nonché del fatto che, mentre viene generata, la fosfina viene continuamente ossidata ad acido fosforico;
- che, in merito alle maggiori emissioni dovute al traffico veicolare aggiuntivo indotto dal trasporto delle sostanze in ingresso e in uscita dallo stabilimento, il proponente non ha fornito stime di tipo quantitativo;

## VALUTATO

- che, sulla base delle indicazioni integrative fornite dal proponente, il criterio di arresto del ciclo risulta associato alla riduzione della concentrazione dei fosfuri nel rifiuto di partenza al di sotto della soglia di non pericolosità (0,1%) fissata dal DLgs 152/06, parte IV, all.D comma 3.4, ma che questo, contrariamente al criterio di arresto riportato nel SIA, non garantisce (in assenza di indicazioni precise sulle caratteristiche tecniche dell'impianto) un valore controllabile di concentrazione per la fosfina residua nell'aria di ricircolo: fermo restando che, ove si assuma come riferimento la sperimentazione condotta dall'Università di Napoli, è ragionevole comunque attendersi per tale concentrazione un valore molto basso;
- che dallo studio effettuato dal proponente risulta che l'ipotetico rilascio di fosfina in atmosfera in caso di incidente o malfunzionamento è sostanzialmente trascurabile in termini di impatto sulla componente atmosfera, rimandando eventualmente alla tematica della sicurezza degli operatori addetti al trattamento;
- che, pur non avendo il proponente effettuato alcuna valutazione al riguardo, l'impatto dovuto all'incremento del traffico di veicoli per il trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'area è da ritenersi verosimilmente trascurabile, stanti le limitate quantità di materiali trasportati in gioco;

## CONSIDERATO

### per quanto riguarda la componente idrica

- che, sulla base delle caratteristiche del processo, i fabbisogni idrici appaiono trascurabili, e quindi anche il prelievo, che viene effettuato da pozzo, non incide in modo significativo sulla componente;
- che i potenziali rischi di impatto sulla falda sono dovuti a due fattori:
  - l'eventuale sversamento accidentale di liquidi pericolosi, e in particolare della soluzione ossidante, per effetto di rotture dei relativi contenitori e/o di parte dell'impianto; al riguardo, il



proponente ha adottato gli accorgimenti di impermeabilizzazione e di raccolta sopra descritti sulla base di una previsione di utilizzo annuo di circa 1-1,5 m<sup>3</sup> di soluzione e, conseguentemente, della presenza di liquido nel locale in quantità mai superiore a 300 litri, tenendo conto sia della soluzione nuova che di quella esausta;

- eventuali fenomeni di piena dei canali limitrofi e/o eventi meteorici eccezionali, che potrebbero dar luogo ad allagamenti e quindi alla dispersione nel suolo di prodotti inquinanti (inclusi i fosfuri oggetto di trattamento); al riguardo, il PTA della Regione Lazio non include l'area tra quelle a rischio di esondazione, ed anche le caratteristiche meteoroclimatiche della zona sono tali da rendere poco frequenti precipitazioni di intensità sufficientemente elevata;

**VALUTATO**, al riguardo

- che, per quanto riguarda il rischio di sversamento, il dimensionamento del sistema di raccolta appare nell'insieme inadeguato, in assenza di aggiornamenti al riguardo, rispetto alla nuova quantificazione della soluzione da utilizzarsi in ciascun ciclo di trattamento;
- che, in relazione ai possibili eventi di piena, si ritiene opportuno uno studio idraulico più accurato;

**VALUTATO**

per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo

- che il progetto non comporta alcuna occupazione aggiuntiva di suolo;
- che, in considerazione degli accorgimenti adottati per l'isolamento e l'impermeabilizzazione del locale adibito al trattamento, valgono considerazioni analoghe a quelle già esposte per la componente idrica;

**CONSIDERATO**

per quanto riguarda le componenti vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

- che i possibili impatti sulla componente sono dovuti al possibile rilascio di inquinanti in atmosfera e/o nel suolo, ovvero al contatto diretto di specie animali con i materiali pericolosi;
- che il proponente non ha individuato aree protette entro l'area vasta di influenza diretta dell'intervento;
- che, in generale, il proponente osserva che la natura chimica del rifiuto è tale da scongiurare eventuali problemi di decomposizione o putrefazione;

**VALUTATO**

- che la ridotta entità di eventuali emissioni accidentali in aria, come sopra descritta, coinvolgerebbe comunque soltanto un intorno dell'impianto molto circoscritto, tenuto anche conto del fatto che le lavorazioni e lo stoccaggio di sostanze pericolose sono previste esclusivamente all'interno del capannone; e che, proprio per questi motivi, risultano trascurabili le possibilità di contatto tra animali e rifiuti pericolosi, ove questi ultimi vengano sempre confinati, come indicato, all'interno di contenitori a tenuta stagna, oltre che sorvegliati per tutto il periodo dell'anno;

**CONSIDERATO**

per quanto riguarda la componente rumore

- che l'apparecchiatura di trattamento dei rifiuti non produrrà "ragionevolmente", secondo il proponente, "né rumori né vibrazioni moleste, o comunque tali da arrecare nocimento alla popolazione né alla fauna locale né ai lavoratori impiegati";
- che, comunque, nelle vicinanze del sito non sono presenti ricettori abitativi a distanza tale da essere interessati in misura significativa dal rumore stesso, ovvero da quello prodotto dagli automezzi che transiteranno da/verso il sito per il trasporto dei rifiuti;

**VALUTATO**, al riguardo

- che, pur apparendo del tutto verosimili sulla base del tipo di processo proposto, le considerazioni del proponente risultano piuttosto qualitative e quindi comunque soggette a verifiche sulla eventuale versione finale della macchina;

#### CONSIDERATO

##### per quanto riguarda la componente paesaggio

- che l'intervento non determinerà alcun nuovo impatto visivo, in quanto le attività si svolgeranno all'interno di un edificio già esistente, come anche rilevato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

#### CONSIDERATO

##### per quanto riguarda la componente radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

- che le opere in progetto non determinano, in misura significativa, emissioni di radiazioni di alcun tipo;

#### CONSIDERATO

##### per quanto riguarda la componente salute pubblica

- che, in considerazione di quanto già valutato per le altre componenti ambientali, e stante anche la distanza dai più vicini nuclei abitati, non si prevede alcun impatto sulla componente, fatto salvo quanto relativo ad eventuali incidenti, la cui portata si prevede comunque molto limitata, e circoscritta ai soli addetti al trattamento, rispetto ai quali sono da applicarsi le norme in tema di sicurezza sul lavoro;

#### PRESO ATTO, inoltre

- che non risulta pervenuto il parere della Regione Lazio;
- che, con nota prot.DG\_BAP\_S02/34.19.04/14823 del 8/8/06, acquisita al prot.CVIA-2006-3239 del 31/8/06, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso parere favorevole in merito al progetto in esame, rilevando essenzialmente che l'installazione è prevista all'interno di un manufatto esistente e regolarmente edificato, e che quindi il progetto non interferisce in alcun modo con il paesaggio circostante vincolato in virtù del DM 15.12.1959 e DM 29.08.1977;
- che l'opera in oggetto rientra nell'Intesa manifestata dalla Regione Lazio con nota acquisita al prot. CVIA/2004/3025 del 3/12/2004;
- che non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

#### VALUTATO, in conclusione

- che gli elementi informativi forniti dal proponente in risposta alle richieste di chiarimento trasmesse non sono da ritenersi esaustivi rispetto alla totalità delle questioni proposte, pur dovendosi rilevare che alcuni degli aspetti di base del quadro progettuale appaiono sostanzialmente definiti, delineando tra l'altro un quadro parzialmente difforme rispetto a quanto indicato o comunque desumibile dal SIA;
- che, in particolare, l'analisi dei dati integrativi forniti dal proponente in merito ai bilanci di massa delle reazioni chimiche alla base del trattamento - pur confermando la scarsa rilevanza, in termini quantitativi assoluti, del progetto (e quindi anche, verosimilmente, dei relativi impatti) - ha evidenziato la necessità di produrre, trasportare, stoccare, utilizzare e smaltire quantitativi di sostanze (anche pericolose) in quantità nettamente superiori a quelle dei fosfuri che si intendono neutralizzare; e che, stante la natura di tutti i processi e le fasi connessi a tali attività su scala globale - tra cui anche lo smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi allo stato liquido - non si dispone di elementi tali da consentire di escludere che, su scala vasta, il progetto in esame possa addirittura condurre ad un incremento del carico ambientale complessivo, piuttosto che,

come dichiarato, ad una sua diminuzione, stante l'assenza di indicazioni conclusive al riguardo da parte del proponente;

- che, inoltre, anche in relazione a quanto detto sopra, si deve considerare che il processo di fumigazione è tale da determinare già in sé - attraverso la produzione spontanea di fosfina - la dispersione della quasi totalità (98-99%) dei fosfuri presenti nei disinfestanti, e che anzi tale percentuale tende ad essere ulteriormente incrementata con l'adozione di nuovi e più efficienti sistemi di ricircolo della fosfina (ad esempio, il cosiddetto J-System), di modo che le quantità di fosfuri residui tendono ad essere sempre più ridotte e perciò quasi trascurabili;
- che il proponente non ha comunque precisato, come invece richiesto, quali modalità siano da prevedersi in relazione alla gestione operativa del processo nello scenario descritto nelle integrazioni (soprattutto, in relazione all'utilizzo, lo stoccaggio e lo smaltimento di sostanze di quantità e/o composizione diverse da quanto indicato nel SIA);
- che, in definitiva, per tutto quanto sopra esposto, la sostenibilità complessiva del progetto appare suscettibile di una attenta rivalutazione, ma che il proponente, pur sollecitato ad analizzare in dettaglio tale questione, nonché l'alternativa zero, non ha prodotto alcuna indicazione al riguardo, né ha preso in considerazione, sulla base dei "numeri" del trattamento, soluzioni alternative tra cui, a solo titolo di esempio, la possibilità di completare in ambiente controllato il processo di generazione e diffusione in aria della fosfina (eventualmente con riutilizzo locale della stessa), con smaltimento finale di polveri non classificabili come rifiuto pericoloso;
- che, infine, anche in relazione ad altri punti delle richieste effettuate dalla Commissione VIA, il proponente ha fornito risposte soltanto indicative, quando non del tutto assenti;

### TUTTO CIO' PREMESSO, ESAMINATO, CONSIDERATO E VALUTATO

La Commissione VIA esprime parere

### INTERLOCUTORIO NEGATIVO

relativamente al progetto dell'impianto di trattamento chimico di rifiuti di Fondi (LT),  
così come sopra descritto.

Ing. Bruno AGRICOLA

Avv. Filippo BERNOCCHI

Dott. Roberto BISOGNO


Dott. Andrea BORGIA

Ing. Antonio CASTELGRANDE

Dott.ssa Paola CEOLONI

Dott. Siro COREZZI

Pof. Ing. Franco COTANA

  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Dott. Carlo TERSIGNI

Arch. Sauro TURRONI

Ing. Prof. Antonio VENDITTI

Dott. Fabrizio FABBRI

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*Carlo Tersigni*  
*fabrizio (ABBENDURO)*

La presente copia fotostatica composta  
di N. 9 fogli è conforme al  
suo originale.  
Roma, il 20/03/2007

Commissione V.I.A.

Il Segretario

(sig.ra Luciana Lo Bello)

*Luciana Lo Bello*